

	<b>Regione Piemonte</b> Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA Comune di ANTRONA SCHIERANCO Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO	 Regione Piemonte	
	Tel. Uffici 0324 51805 C.F. 83001330030	Fax 0324 575953 P.IVA 00524500030	Modello PA919
	E-Mail <a href="mailto:municipio@comune.antronaschieranco.vb.it">municipio@comune.antronaschieranco.vb.it</a>		Versione

**ORDINANZA N. 3 DEL 07.06.2023**

**ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA**  
(Nuovo Codice della Strada)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Considerata** la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	NICOLINI GABRIELE	Protocollo	0001723	Data	07.06.2023
in nome e per conto	PROPRIO				
Località	Strada vecchia del Lago di Antrona, tratto tra il Campeggio "Le Betulle" e la piazza in Località Lago di Antrona				
Periodo di validità	VENERDI' 9 GIUGNO 2023				
Orario di validità	DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 17:00				
Motivo	Test e collaudo autovetture da rally				

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**ORDINA**

- La istituzione del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	Strada vecchia del Lago di Antrona, tratto tra il Campeggio "Le Betulle" e la piazza in Località Lago di Antrona				
Periodo di validità	VENERDI' 9 GIUGNO 2023				
Orario di validità	DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 17:00				

- La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del richiedente, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento. Dovrà essere inoltre garantita la vigilanza da parte del richiedente di qualsiasi accesso pedonale / sentieristico in affaccio alla strada suddetta

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Stazione Carabinieri di Villadossola;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Domodossola;
- Ufficio della Prefettura UTG di Verbania

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Piemonte.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sindaco Simona Claudio. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dall'Ufficio di Polizia Locale, Antrona Schieranco II, 07.06.2023



Il Responsabile del Servizio  
SINDACO  
SIMONA Claudio